

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2010.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Agnello di Sardegna» registrata in qualità di Indicazione geografica protetta in forza al Regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001.**

IL CAPO DIPARTIMENTO  
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

**Visto** il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

**Visto** il regolamento CE n. 138 del 24.01.01 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta “Agnello di Sardegna”;

**Considerato** che, è stata richiesta ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

**Considerato** che, con Regolamento (UE) n. 1166 della Commissione del 9 dicembre 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

**Ritenuto** che sussista l’esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. “Agnello di Sardegna”, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

**PROVVEDE:**

Alla pubblicazione dell’allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta “Agnello di Sardegna”, nella stesura risultante a seguito dell’emanazione del Regolamento (UE) n. 1166 del 9 dicembre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta “Agnello di Sardegna”, sono tenuti al rispetto dell’allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 dicembre 2010

*Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO*

